

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta da

FRANCO DE STEFANO	- Presidente -
PASQUALE GIANNITI	- Consigliere -
CRISTIANO VALLE	- Consigliere -
ANTONELLA PELLECCCHIA	- Consigliere -
RAFFAELE ROSSI	- Consigliere rel.-

**OPPOSIZIONE AGLI
ATTI ESECUTIVI -
LIMITAZIONE DI MEZZI
ESPROPRIATIVI
ART. 483 C.P.C.**

R.G. n. 22325/2023

Cron. _____

CC - 09/01/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA**sul ricorso iscritto al n. 22325/2023 R.G. proposto da****I** **S.R.L.**, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.**- ricorrente -****contro****G** **PIERPAOLO E D** **S.R.L.**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, ambedue rappresentati e difesi dall'Avv.**- controricorrenti -****nonché contro****AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE****- intimata -**avverso la sentenza n. 851/2023 del TRIBUNALE DI UDINE, depositata
il 3 ottobre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9
gennaio 2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

FATTI DI CAUSA

1. La I s.r.l., debitrice eseguita nella procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n. 26/2021 del R.G.Es. del Tribunale di Udine promossa da Pierpaolo G e dalla D s.r.l. e con l'intervento di Agenzia delle Entrate Riscossione, formulò istanza di estinzione del procedimento al giudice dell'esecuzione.

Addusse, a suffragio della richiesta, che i medesimi procedenti per il soddisfo dello stesso credito avevano già intrapreso altra procedura di espropriazione immobiliare innanzi il Tribunale di Trieste, nella quale i beni staggiti, a seguito di vendita forzata, erano stati aggiudicati per un importo tale da soddisfare l'intero ceto creditorio.

2. Con ordinanza del 12 marzo 2022, il giudice dell'esecuzione, qualificata l'istanza come formulata ai sensi dell'art. 483 cod. proc. civ. e ritenuta la propria competenza a decidere, ordinò la chiusura anticipata della procedura espropriativa innanzi a sé pendente.

3. L'opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza proposta *uno actu* dai creditori procedenti - celebrata nell'attiva resistenza del debitore eseguito secondo la scansione bifasica connotante detta tipologia di controversie - è stata accolta dalla decisione in epigrafe, con revoca della ordinanza del giudice dell'esecuzione.

4. Ricorre per cassazione la I s.r.l., affidandosi ad un unico motivo.

Resistono, con unitario controricorso illustrato da memoria, Pierpaolo G e la D s.r.l..

Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, lamentando «*violazione delle norme sulla competenza in relazione all'art. 360, primo comma, num. 2, cod. proc.*



civ.», parte ricorrente assume la competenza concorrente del Tribunale di Udine a statuire sulla istanza proposta ex art. 483 cod. proc. civ., a seguito della pronuncia di rigetto resa su analoga istanza dal Tribunale di Trieste e, comunque, stante l'allegazione di un «*fatto nuovo*», costituito dall'avvenuta aggiudicazione degli immobili staggitati nella procedura innanzi il Tribunale di Trieste; rileva altresì la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta in parola, attesa la soddisfazione dei creditori nell'ambito della esecuzione triestina.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Giova premettere, in generale, che l'opposizione del debitore al cumulo dei mezzi espropriativi contemplata dall'art. 483 cod. proc. civ. si iscrive nel novero dei c.d. reclami esecutivi: appartiene a quella categoria di rimedi interni al processo esecutivo (quali, tra gli altri, la riduzione del pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ., la cessazione della vendita forzata effettuata in più lotti ex art. 504 cod. proc. civ., la limitazione dell'espropriazione promossa dal creditore ipotecario ex art. 558 cod. proc. civ.) volti a reagire all'eccesso nell'espropriazione.

L'opposizione di cui all'art. 483 cod. proc. civ. non concreta una contestazione del diritto a procedere esecutivamente (*an exequatur*) o della regolarità formale degli atti esecutivi (*quomodo exequatur*), bensì richiede al giudice dell'esecuzione una valutazione - essenzialmente discrezionale - sulla proporzionalità dei beni pignorati rispetto ai crediti da soddisfare nella procedura: sull'esistenza, cioè, di uno squilibrio tra il vincolo imposto al debitore con il pignoramento e il vantaggio che il ceto creditorio ha diritto di conseguire con l'azione esecutiva (sul tema, da ultimo, Cass. 20/11/2024, n. 30011).

A dispetto del *nomen iuris* adoperato dalla norma, la proposizione della istanza in parola, dunque, non determina la instaurazione di un giudizio oppositivo in senso proprio (ovvero di una delle parentesi cognitive strutturalmente legate all'esecuzione forzata ma autonome



rispetto ad essa), ma sollecita l’emanazione di un «atto esecutivo», di un provvedimento in seno al procedimento di espropriazione cui la legge attribuisce la veste formale dell’ordinanza non impugnabile.

Proprio l’individuata natura di «atto esecutivo» importa che detta ordinanza sia assoggettata allo strumento di controllo, generale e residuale, dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (così, espressamente, Cass. 19/02/2003, n. 2487; Cass. 06/03/1995, n. 2604; Cass. 26/10/1984, n. 5492) e non sia quindi suscettibile di impugnazione con il ricorso per cassazione regolato dall’art. 111 Cost., come pure opinato in un remoto ed isolato precedente di questa Corte (Cass. 25/10/1973, n. 2740).

Così verificata l’ammissibilità della presente impugnazione (avente ad oggetto la sentenza che ha deciso sull’opposizione agli atti avverso l’ordinanza ex art. 483 cod. proc. civ.), si può ora passare all’esame delle questioni sollevate nell’atto di adizione di questa Corte.

2.2. La reiezione dell’istanza proposta dal debitore ai sensi dell’art. 483 cod. proc. civ. è stata motivata dalla sentenza gravata:

(i) sul rilievo dell’incompetenza del Tribunale di Udine, stante la precedente formulazione di identica richiesta al Tribunale di Trieste (anch’essa rigettata), in quanto «*la necessità di intrinseca coerenza del sistema impone che due giudici non possano essere chiamati a pronunciare sulla stessa istanza*»;

(ii) sull’osservazione che «*inoltre, persiste l’interesse dei creditori alla prosecuzione del processo esecutivo, residuando dei crediti ancora non soddisfatti, come documentato*».

Si tratta, come evidente, di due distinte ed autonome *rationes decidendi*, ciascuna delle quali di per sé idonea e sufficiente a dare fondamento alla pronuncia adottata.

2.2.1. In ordine alla (pur sintetica ma esaustiva) argomentazione trascritta sub (ii), parte ricorrente, nel contesto di un’esposizione del



fatto sommaria e non dettagliata, non rivolge considerazioni critiche nei termini precisi, puntuali e pertinenti prescritti dal disposto dell'art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (sull'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, quale essenziale corollario della natura di rimedio a critica vincolata di esso, si vedano, *ex plurimis*, Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).

Al riguardo, infatti, l'impugnante si limita a dedurre che il prezzo di aggiudicazione degli immobili pignorati presso il Tribunale di Trieste (euro 558.000) «aveva consentito agli indicati creditori di essere integralmente soddisfatti di ogni e qualsiasi pretesa e ragione»: con assunto del tutto generico e non precisato, che sembra evocare (per l'utilizzo del verbo al trapassato prossimo) l'avvenuto riparto delle somme ricavate (circostanza fermamente negata dal controricorrente), ma che in realtà omette di chiarire la compagine creditoria nell'una e nell'altra procedura, l'entità dei crediti azionati, lo stato della procedura e ogni altro elemento opportuno per avversare, in maniera idonea, l'affermazione fondante il *dictum* del giudice territoriale.

2.3. Inammissibile la critica rivolta alla *ratio decidendi* sub (ii), del pari inammissibile, per difetto di interesse, diviene la censura relativa a quella sopra riassunta sub (i), la quale non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (cfr. Cass. 05/02/2024, n. 3224; Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 21/06/2017, n. 15350).

E tanto esime questa Corte dall'affrontare le questioni concernenti l'applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 483 cod. proc. civ. alla ipotesi del cumulo di espropriazioni omogenee (nella specie, di natura immobiliare) promosse innanzi uffici giudiziari differenti, nonché, in caso di risposta positiva, l'individuazione del giudice (o dei giudici) competente (o competenti) a provvedere sulla relativa istanza: questioni che, pertanto, si lasciano del tutto impregiudicate.



3. In definitiva, il ricorso è dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

5. Atteso l'esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.600 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 9 gennaio 2026.

Il Presidente

Franco De Stefano

